

**VERBALE PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE PER IL PERIODO APRILE 2012 – MARZO 2013 PER I
LAVORATORI DELLA CATEGORIA
CHIMICA, GOMMA PLASTICA E VETRO ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 24 Aprile 2012 presso la sede della Confartigianato del Veneto si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionali della categoria Giannino Crestani, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, dal responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza Segretario Regionale Mario Borin, e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **Casartigiani** del Veneto rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, dai dirigenti di categoria Zenone Giuliano e Umberto D'Aliberti, con l'assistenza del Segretario Regionale Andrea Prando;

e

la **Filctem-CGIL** rappresentata dai Signori Stefano Facin e Tiziana Basso;

la **Femca-CISL** rappresentata dal Signor Carlo Nicolli;

la **Uilcem-UIL** rappresentata dal Signor Antonio Bertacco .

Premesso che:

- Il punto 2) contratto collettivo regionale di lavoro del CCRL del 14/09/2010, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore dell'Chimica, Gomma, Plastica e Vetro del Veneto prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento febbraio 2011 / gennaio 2012;
- il medesimo articolo prevede che per l'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le Parti debbano verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri concordati la cui fonte è stata comunemente stabilita nell'EBAV;

Le Parti verificato che (dati Ebav):

- il numero di imprese registra un saldo positivo di + 4,2% nel periodo di riferimento (febbraio 2011 / gennaio 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (febbraio 2010 / gennaio 2011), e rientra nei limiti fissati dal succitato contratto regionale di lavoro;
- il numero dei lavoratori registra un saldo positivo di + 1,1% nel periodo di riferimento (febbraio 2011 / gennaio 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

(febbraio 2010 / gennaio 2011), e rientra nei limiti fissati dal succitato contratto regionale di lavoro;

- che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 14/09/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo febbraio 2011 / gennaio 2012;

convengono quanto segue:

1) - a far data dal mese dal 01 aprile 2012 e fino alla data del 31 marzo 2013 sarà erogato, ai lavoratori (operai, impiegati ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore Chimica Gomma Plastica e Vetro Artigiani nel periodo di riferimento (febbraio 2011 / gennaio 2012) e per le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie, l' E.E.T. seguente:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.04.2012 al 31.03.2013	EET (quota oraria) dal 01.04.2012 al 31.03.2013
7	59,37	0,343179
6	54,54	0,31526
5S	50,47	0,291734
5	46,91	0,271156
4	43,35	0,250578
3	39,54	0,228555
2	36,49	0,210925
1	32,42	0,187399

2) - Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio di livello 3°, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento.-

3) - L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

4) Le Parti ribadiscono che l'EET previsto nel CCRL del 14/09/2010 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011).-

5) - Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2) del Contratto regionale di lavoro del 14/09/2010 .

Letto, confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto

CNA del Veneto

CASARTIGIANI del Veneto

Filctem-CGIL Veneto

Femca-CISL Veneto

Uilcem-UIL Veneto